

COMUNE DI PONTE SAN PIETRO

Numero 2713 del repertorio dei contratti

CONVENZIONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DI

PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2020/2021

AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 1 LEGGE N. 381/1991

CIG: 8203192031

Repubblica Italiana

L'anno duemilaventi il mese di maggio, il giorno undici, in
Comune di Ponte San Pietro(Bg) presso la casa comunale sita in
Piazza Libertà n. 1, avanti a me Dottor Zappa Paolo, Segretario
del Comune stesso, iscritto all'Albo dei Segretari Comunali e
Provinciali, ufficiale rogante ai sensi dell'articolo 97, comma
4, lettera c) del Decreto Legislativo n. 267 del
18.08.2000 (TUEL),

sono comparsi:

a)- dott. arch. Rota Oliviero, nato a Bergamo il 8 ottobre 1962,
che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in
nome, per conto e nell'interesse del Comune di Ponte San Pietro
con sede in Piazza Libertà n. 1 C.F. e P.IVA 00250450160, che
rappresenta nella sua qualità di Responsabile Area 2.2
"Pianificazione e gestione del territorio" del Settore 2,
nominato con atto dirigenziale n. 920-30 del 31.10.2019, di
seguito "Comune";

b)- Buratti Williams, nato a Bergamo il 12 aprile 1972, in
qualità di legale rappresentante di L'ALBERO SOCIETA'

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, con sede legale in Almenno San
Salvatore (Bg) Via Ponte della Regina snc - C.F. e P.IVA
01050660164, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera
di Commercio di Bergamo n. REA BG-222571 ed all'Albo delle
cooperative sociali sezione "B" al foglio 23 numero progressivo
46, di seguito "Appaltatore",
al fine di creare opportunità di lavoro per le persone
svantaggiate indicate nell'art. 4 comma 1 Legge n. 381/1991 e
s.m.i., in applicazione dei principi contenuti nell'art. 5 Legge
n. 381/1991 e s.m.i.

Detti comparenti, della cui identità personale e capacità
giuridica io Ufficiale rogante ho personalmente accertato la
sussistenza mediante documento di riconoscimento per la parte
privata e documentazione ufficiale del Comune di appartenenza
per la parte pubblica, il tutto agli atti dell'ufficio.

Visti gli articoli 1, 2, 4, 5, 8 e 9 Legge n. 381/1991 e s.m.i.
e l'art. 29 comma 3 Legge Regionale n. 1/2008.

Premesso che:

- in conformità all'art. 5 comma 1 Legge n. 381/1991 e s.m.i.,
l'Ente con deliberazione G.C. n. 227 del 21.12.2019 ha ritenuto
di procedere alla stipulazione di una convenzione con Cooperativa
sociale per la manutenzione del verde pubblico anni 2020/2021;
- con l'affidamento a Cooperativa sociale delle attività oggetto
della presente convenzione, l'Ente e la Cooperativa sociale si
propongono i seguenti obiettivi:

1) favorire l'inserimento lavorativo e l'integrazione sociale per persone svantaggiate;

2) creare opportunità di lavoro per persone indicate dalla Legge n. 381/91 e s.m.i.;

- la scelta del convenzionamento con Cooperativa sociale è motivata dal fatto che la Cooperativa garantisce il personale qualificato di cui l'Ente non dispone, nonché esperienza consolidata sul territorio per l'attuazione del servizio in oggetto;

- il Comune di Ponte San Pietro, per l'affidamento del servizio di manutenzione delle aree verdi di proprietà comunale - periodo 2020/2021, ha avviato una procedura negoziata riservata, ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 50/2016, alle Cooperative sociali di cui all'art. 1 comma 1 lettera b) della Legge n. 381/1991 al fine di favorire l'integrazione e creare opportunità di lavoro per persone svantaggiate di cui all'art. 4 comma 1 della medesima Legge, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità ed economicità di cui al D.Lgs. n. 50/2016;

- per l'individuazione delle Cooperative tra le quali scegliere quella a cui affidare l'incarico di manutenzione è stata preventivamente effettuata una procedura di manifestazione di interesse riservata alle Cooperative sociali;

- a conclusione della procedura di manifestazione di interesse è stata espletata la gara mediante procedura negoziata, ai sensi

dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, mediante l'ausilio del sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia "Sintel", al termine della quale è stata formulata proposta di aggiudicazione per il servizio in oggetto a L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, come da Report della procedura n. 121564233 in data 04 e 05.03.2020, generato automaticamente dal portale Sintel, depositato agli atti;

- che con determinazione n. 202-34 in data 23.03.2020 il servizio in oggetto è stato aggiudicato a L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;
- che è stato pubblicato all'albo online l'avviso in merito all'esito della suddetta gara;
- che è stata presentata dal legale rappresentante dell'appaltatore dichiarazione sostitutiva ex art. 46 DPR n. 445/00 in ordine al possesso dei requisiti generali attestanti la capacità a contrarre con la Pubblica amministrazione;
- che la comunicazione antimafia non è richiesta in quanto trattasi di convenzione il cui valore complessivo è inferiore a Euro 150.000,00 ai sensi dell'art. 83 comma 3 D.Lgs. n. 159/2011;
- che per la sottoscrizione della presente convenzione sono state eseguite le verifiche relative all'iscrizione alla CCIAA, ad eventuali procedure concorsuali e fallimentari, al casellario giudiziale, alla posizione rispetto agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 ed alla regolarità contributiva (DURC) e tutte sono risultate regolari e/o negative;

- che la Cooperativa ha inoltre trasmesso il Piano operativo di sicurezza redatto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE,

CONVIENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1)- PREMESSA

La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2) - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune di Ponte San Pietro affida a L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, che accetta, l'appalto del servizio di manutenzione delle aree verdi di proprietà comunale anni 2020/2021 ai sensi dell'art. 5 comma 1 Legge n. 381/1991.

I servizi oggetto dell'appalto (aree oggetto di manutenzione, numero e tipologia interventi) sono dettagliatamente descritti nei seguenti documenti: capitolato speciale d'appalto e disciplinare tecnico, planimetria, computo metrico estimativo ed elenco prezzi unitari, che costituiscono parte integrante e sostanziale alla presente convenzione, anche se non materialmente allegati.

Articolo 3) - DURATA DELLA CONVENZIONE

La convenzione ha durata dalla data di inizio attività sino al 31.12.2021.

Articolo 4) - REQUISITI DELLA COOPERATIVA

La Cooperativa sociale ha dichiarato di essere iscritta all'Albo Regionale sezione "B" foglio 23 numero progressivo 46 decreto n. 52825 del 15.02.1994, e di aver presenti nella propria

compagine lavorativa persone svantaggiate nella misura minima prevista dall'art. 4 Legge n. 381/1991.

La Cooperativa sociale si impegna, altresì, a mantenere la percentuale di lavoratori svantaggiati di cui al secondo comma dell'art. 4 Legge n. 381/1991 per tutta la durata della convenzione.

Articolo 5) - RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE

L'Ente nomina quale responsabile della corretta attuazione della convenzione geom. Rota Enrico, cui la Cooperativa sociale si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere organizzativo, gestionale ed amministrativo.

Articolo 6) - MODALITA' DI RAPPORTO CON GLI UFFICI COMPETENTI

Ogni rapporto intercorrente tra la Cooperativa sociale e l'Ente, inerente le prestazioni oggetto della presente convenzione, sarà tenuto dall'Ufficio tecnico comunale e, per quanto riguarda gli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate dall'Ufficio servizi sociali del Comune, quale responsabile sociale degli inserimenti.

Articolo 7) - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

L'Ente si impegna a riconoscere alla Cooperativa sociale, per le attività convenzionate, il corrispettivo di Euro 77.169,17 (settantasettemilacentosessantannove/17) oltre IVA 22% (compresi Euro 2.000,00 oltre IVA 22% per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) sia per l'anno 2020 che per l'anno 2021, che per il biennio ammonta ad Euro 154.338,34 (centocinquanta-

quattromilatrecentotrentotto/34)oltre IVA 22% (compresi Euro 4.000,00 oltre IVA 22% per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) per un totale di Euro 188.292,77 IVA inclusa.

La contabilizzazione avverrà per stati di avanzamento sulla base del programma degli interventi concordato con l'Ufficio tecnico comunale.

In caso di ritardo nei pagamenti, l'Ente si impegna a versare alla Cooperativa sociale gli interessi di legge.

In caso di ritardo nell'esecuzione degli interventi ordinari/programmati o di inadempimento degli stessi, sarà applicata una penale di Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo, da detrarsi sul corrispettivo dovuto per il periodo di riferimento.

Articolo 8) - NORME IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dall'art. 3 Legge n. 136/2010 così come modificato dal D.L. n. 187/2010, convertito con modificazioni alla Legge n. 217/2010. A tal fine l'appaltatore, con riferimento al servizio identificato con CIG: 8203192031, ha comunicato per iscritto al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 del succitato art. 3, precisando il nominativo delle persone titolate ad operare sullo stesso conto, ed assume l'obbligo di comunicare tempestivamente al Comune tutte le modifiche che si potranno

verificare rispetto ai dati trasmessi.

Nel caso di inosservanza della legislazione in materia, si applicano le sanzioni stabilite.

Articolo 9) - OBBLIGHI DELLA COOPERATIVA

La Cooperativa sociale si impegna:

a) ad impiegare per l'espletamento delle attività, oggetto della convenzione, operatori in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell'attività;

b) ad applicare per il proprio personale dipendente i contratti collettivi di lavoro e condizioni economiche e normative, integrate da eventuali accordi provinciali vigenti sul territorio in cui si svolge il servizio, risultante dal Convenzione Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente maggiormente rappresentative a livello nazionale;

c) ad applicare a favore dei soci lavoratori subordinati condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato Dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore, e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolgono le prestazioni, ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi

da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, a corrispondere i compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo;

d) ad applicare per tutte le persone svantaggiate inserite le condizioni normative e retributive previste dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative;

e) ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;

f) ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti dell'Ente o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione dell'attività;

g) a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate, anche segnalate dall'Ente e per tutta la durata della convenzione, in misura di una persona ogni Euro 40.000,00 di lavoro (corrispondente a 39 ore settimanali per ciascun inserimento), che saranno rendicontate nella relazione semestrale di cui al punto k). Le 24 ore di cui al successivo punto h) rientrano tra quelle di cui al presente comma;

h) ad assumere, quale offerta migliorativa presentata in sede di gara, una persona per 24 ore settimanali, individuata dal Comune di concerto con la Cooperativa, che sia quotidianamente presente sul territorio comunale, a disposizione dell'Ufficio

tecnico per lo svolgimento di attività in prevalenza analoghe a quelle di cui al presente convenzione, da svolgere in autonomia;

i) a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa secondo la normativa vigente in materia di privacy;

j) a seguire e rispettare le indicazioni e le modalità esecutive ed ogni altro criterio operativo previsti nel Capitolato speciale d'appalto/disciplinare tecnico, che costituisce parte integrante al presente convenzione anche se non materialmente allegato, con piena autonomia organizzativa e gestionale;

k) a trasmettere all'Ente ogni semestre ed a conclusione del convenzione una relazione circa i risultati raggiunti nell'attività di inserimento lavorativo.

Articolo 10) - SOCI VOLONTARI

Al fine di coadiuvare il personale addetto al sostegno dell'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate impiegate nell'esecuzione dell'attività, la Cooperativa sociale può avvalersi dei soci volontari, nel rispetto delle norme contenute nell'art. 2 Legge n. 381/1991.

La Cooperativa sociale si impegna a comunicare i nominati dei soci volontari impiegati nell'espletamento delle attività di cui al presente convenzione, nonché le eventuali variazioni.

Articolo 11) - PROGETTI PERSONALIZZATI DI INSERIMENTO LAVORATIVO

Il Responsabile sociale degli inserimenti lavorativi designato dalla Cooperativa ed un rappresentante del Servizio inviante o dell'Ente predisporranno un progetto personalizzato di sostegno e di inserimento lavorativo per le persone svantaggiate.

Le modalità di intervento nei confronti delle persone svantaggiate inserite competono alla Cooperativa, nel rispetto del progetto personalizzato concordato.

Articolo 12) - GESTIONE E MANUTENZIONE AIUOLE SUL TERRITORIO

COMUNALE

In sede di gara la Cooperativa ha descritto gli interventi gestione e di manutenzione, da adottare per migliorare il decoro urbano delle aiuole in aggiunta a quelli già previsti dall'ambito della manutenzione ordinaria.

Le aiuole oggetto dell'offerta sono le seguenti: rotonda di Via Garibaldi, aiuole di Via Garibaldi fronte Municipio, aiuole di Via Garibaldi fronte supermercato Legler e accessori Via Privata Legler, aiuola di Largo IV Novembre (melograno), aiuole lungo la Via don Foadelli, aiuola di Via Roma.

Gli interventi offerti sono dettagliati nel documento relativo contenuto nell'offerta tecnica e depositato agli atti.

Articolo 13) - SERVIZI MIGLIORATIVI E/O INTEGRATIVI

In sede di gara la Cooperativa ha offerto, quale servizio migliorativo rispetto ai servizi oggetto dell'appalto: fornitura di quattro vasi di crisantemi (diametro cm 40) da posizionare presso gli ingressi dei cimiteri di Via Roma e di

Locale in occasione della commemorazione dei defunti.

Tale integrazione non comporta alcuna spesa a carico del Comune.

Articolo 14) - VERIFICHE PERIODICHE E CONTROLLI

Al fine di garantire l'effettiva attuazione della presente convenzione, l'Ente potrà effettuare gli opportuni controlli per verificare il corretto utilizzo delle modalità di inserimento lavorativo ed i risultati raggiunti attraverso contatti diretti con la struttura della Cooperativa sociale e con i lavoratori svantaggiati.

Tali attività di controllo dovranno essere tradotte in apposite relazioni, trasmesse anche alla Cooperativa sociale.

Articolo 15) - SUBAPPALTO - CONSORZI

E' vietata, da parte della Cooperativa sociale, la cessione anche parziale della convenzione, a pena di nullità del contratto ceduto.

In materia di subappalto di richiamano le disposizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto.

Articolo 16) - DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI

Ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. n. 81/2008 il Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenze (DUVRI) è parte integrante alla presente convenzione, anche se non materialmente allegato e depositato agli atti.

Articolo 17) - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione può essere risolta da ciascuno dei due contraenti nei casi di mancato rispetto delle prestazioni

contrattuali dovute a:

- grave inadempimento della Cooperativa sociale;

- ritardato pagamento del corrispettivo da parte dell'Ente per oltre sei mesi dalla scadenza, ferma restando la possibilità per la Cooperativa sociale di porre l'eccezione di inadempimento prima del termine di cui sopra;

- mancato raggiungimento dell'obiettivo sociale.

Tra le ipotesi di gravi inadempimenti da parte della Cooperativa sociale, sono compresi il mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 9 punti b) c) d) e g). Nel caso in cui ricorresse una delle cause di risoluzione sopra indicate, la parte non inadempiente avrà facoltà di dichiarare la risoluzione della convenzione, comunicando alla parte inadempiente il proprio intendimento di valersi della presente clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 comma 2 codice civile, a mezzo raccomandata a.r.

E' causa di risoluzione della convenzione la cancellazione della Cooperativa dall'Albo Regionale delle cooperative sociali, fatta salva la volontà da parte dell'Ente, sulla base di provvedimento motivato, di far proseguire la convenzione sino alla sua naturale scadenza.

Articolo 18) - CONTROVERSIE

Per ogni controversia che potesse insorgere nell'ambito della esecuzione della convezione è competente il Foro di Bergamo.

E' esclusa la clausola arbitrale.

Articolo 19) - CAUZIONE E POLIZZA ASSICURATIVA

A garanzia della regolare esecuzione dell'attività oggetto della presente convenzione, la Cooperativa sociale ha presentato cauzione definitiva di Euro 15.433,83 pari al 10% dell'importo di aggiudicazione del servizio, a mezzo fidejussione assicurativa n. 2020/13/6493057, rilasciata da ITALIANA ASSICURAZIONI SPA Agenzia Bergamo Brianza in data 17.04.2020.

La cauzione prevede espressamente la rinuncia al beneficio di preventiva escussione del debitore principale e l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente. Cesserà di avere effetto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte della Cooperativa, l'Ente avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. In tale ipotesi la Cooperativa dovrà reintegrare la cauzione medesima nel termine fissato.

La Cooperativa ha altresì prodotto Polizza assicurativa RC Multirischio n. 2016/30/6144438 rilasciata da ITALIANA ASSICURAZIONI SPA Agenzia Bergamo Brianza, con premio versato sino al 31.01.2021 e con impegno al pagamento del premio sino alla scadenza della presente convenzione.

Articolo 20) - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Ai fini della presente convenzione, l'appaltatore elegge

domicilio presso la propria sede, in Almenno San Salvatore (Bg)

Via Ponte della Regina snc.

Articolo 21) - OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE

Le parti danno atto che, sulla base della dichiarazione resa dalla Cooperativa e da certificazione rilasciata dalla Provincia di Bergamo in data 13.03.2020, la Cooperativa medesima non è soggetta agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 ed avente un numero di dipendenti inferiore a 15 unità.

Articolo 22) - PATTO DI INTEGRITA'

La Cooperativa si impegna a rispettare quanto previsto nel documento "Patto di integrità", approvato dal Comune con deliberazione di Giunta Comunale n. 199 del 26.10.2018, che fa parte integrante del presente atto anche se materialmente non allegato. Il mancato rispetto degli impegni e degli obblighi previsti nel predetto Patto comporterà l'applicazione delle sanzioni stabilite nel Patto stesso, compresa la risoluzione della convenzione per violazione di obblighi essenziali e in danno della Cooperativa.

Articolo 23) - CODICE DI COMPORTAMENTO

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 comma 3 del DPR n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 1 comma 2 del Codice di comportamento del Comune di Ponte San Pietro, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 05.02.2014, la Cooperativa e, per suo tramite, i suoi

dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del convenzione, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili.

Articolo 24) - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La Cooperativa si impegna al rispetto dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 per tutta la durata della presente convenzione.

Articolo 25) - RIFERIMENTI NORMATIVI

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali vigenti in materia, nonché, per quanto applicabili, alle norme del codice civile.

Articolo 26) - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico della Cooperativa tutte le spese della convenzione e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'IVA che resta a carico del Comune.

Articolo 27) - REGISTRAZIONE

Ai fini fiscali, si dichiara che la presente convenzione è soggetta al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto, per cui si chiede la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 DPR n. 131/1986. L'imposte di registro viene versata con modalità telematica, mediante il Modello Unico Informatico. La convenzione sarà prodotta all'Agenzia delle Entrate mediante

piattaforma Sister.

La Cooperativa rientra nelle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) previste dall'art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 04.12.1997, e conseguentemente ai sensi dell'art 17 del citato Decreto è esente dall'imposta di bollo.

Articolo 28) - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Comune, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, informa la Cooperativa che il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della sottoscrizione del presente atto; che i soggetti che verranno a conoscenza dei dati personali sono i Responsabili dei Settori competenti e che tratterà i dati contenuti nel presente atto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. La Cooperativa dichiara di essere informata circa il diritto di accesso ai dati personali.

Titolare del trattamento dati è il Sindaco pro-tempore.

Il presente atto, formato per la stipula in modalità elettronica, è stato redatto mediante strumenti informatici da me Segretario e da persona di mia fiducia, su diciotto pagine a video e viene da me letto alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera s) del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale CAD).

COMUNE DI PONTE SAN PIETRO

IL RESPONSABILE AREA 2.2

DOTT. ARCH. ROTA OLIVIERO (*firmato digitalmente*)

L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

BURATTI WILLIAMS (*firmato digitalmente*)

Io sottoscritto, Segretario comunale, attesto che i certificati di firma utilizzati sono validi e conformi al dispositivo dell'art. 1 comma 1 lettera s) del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale CAD).

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. ZAPPA PAOLO (*firmato digitalmente*)